

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1467-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1974

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti marittimi
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica popolare cinese, concluso a Pechino l'8 ottobre 1972

Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che prevede la ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, concluso a Pechino l'8 ottobre 1972, si inquadra nel più vasto contesto dei rapporti venutisi a creare a seguito del riconoscimento della Repubblica popolare cinese effettuato tre anni orsono dal Governo italiano, e che fu seguito dalla instaurazione di normali rapporti diplomatici e dalla stipula e dalla preparazione di un certo numero di accordi riguardanti svariati settori giuridici, economici, culturali, fra i quali appunto rientra l'accordo in esame, concernente la navigazione marittima.

Esso è destinato a dare maggiore facilità alle procedure necessarie al traffico marittimo e quindi ad incrementare lo sviluppo dei rapporti commerciali che fra quel Paese e l'Italia nella quasi totalità dovranno svilupparsi appunto per mare. Le nuove ed importanti prospettive di sviluppo dell'economia cinese, e le possibilità di sviluppo dell'economia italiana nell'area cinese non potranno che giovare delle agevolazioni che questi nuovi strumenti propongono.

L'accordo in esame segue in linea di massima le linee generali che il Ministero degli Esteri italiano adopera in questa materia, e che peraltro fanno parte di una prassi generalizzata applicativa di diritto internazionale pubblico e privato.

In particolare varrà la pena di segnalare il diritto sancito nell'articolo 1 dell'accordo di effettuare il trasporto di merci e passeggeri oltre che fra i due Paesi anche tra ciascuno di essi e i Paesi terzi.

Ed ancora all'articolo 2 si statuisce la reciproca concessione del trattamento della nazione più favorita; formula che si può ritenere assicura un'effettiva parità di trattamento delle rispettive navi nei porti italiani e cinesi. I successivi articoli, come già avvertito, non si discostano dalle norme e dalla prassi in uso nella redazione di consimili accordi.

La Commissione Affari Esteri del Senato invita l'Assemblea a procedere all'approvazione definitiva dell'accordo sia per i benefici che entrambi i Paesi potranno ricavarne, sia perchè attraverso di essi si intende dare ulteriore sostanza al disegno politico che ha consentito la instaurazione di nuovi e cordiali rapporti tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.

PECORARO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sui trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, concluso a Pechino l'8 ottobre 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'Accordo stesso.